



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO**, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento, il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

**VISTO** altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d’indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell’offerta formativa”;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** altresì, che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**VISTA** la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 30 Settembre 2019 (prot. 836), con il quale l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba" con sede in Milano ha ricevuto per la sede decentrata di Roma, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.P.R. 212/2005, il legale riconoscimento all'erogazione dei corsi di Media Design e Arti Multimediali (DAPL08); Graphic Design e Art Direction (DAPL06); Fashion Design (DAPL06); Pittura e Arti Visive (DAPL01);

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale prot. n. 493 del 20 marzo 2013 con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *"indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212"*;

**VISTA** la nota prot.n. 1846/2022 del 12 maggio 2022, assunta al prot. DGSINFS n. 13840 in data 13 maggio 2022, con la quale l'ANVUR ha trasmesso la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 12 maggio 2022, delibera n. 104, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba", con sede in Milano per la sede decentrata di Roma;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTA** la nota prot. DGFIS n. 9164 del 20 luglio 2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 13585, recante le *"Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzare ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2023"*;

**PRESO ATTO** che la comunicazione del preavviso di ampliamento dell'offerta formativa è *"pervenuta entro la data del 30 settembre 2023, come previsto nella summenzionata circolare ministeriale recante prot. DGSINFS n. 1801 del 1-02-2023"*;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante *"indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025"*;

**VISTA** la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, con cui il termine perentorio per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento dei corsi indicato nella summenzionata circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023 è differito alla data del 5 febbraio 2024;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano, ha avanzato per la sede decentrata di Roma la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06;

**VISTE** le delibere del Consiglio Accademico del 21 novembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2024, con le quali è stata approvata la proposta di nuova attivazione del summenzionato corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06 avanzata dall'Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba", con sede in Milano, per la sede decentrata di Roma a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la nota dell'11 gennaio 2024, con la quale il Direttore dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano ha attestato l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06 presso la sede di Roma;

**VISTA** la nota del 01 febbraio 2024, con la quale il Direttore dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano ha dichiarato la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma con riferimento alla proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06 presso la sede di Roma;

**VISTA** la delibera recante n. 569/2024/ OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 24 luglio 2024 ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06 avanzata dall'Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba", con sede in Milano, per la sede decentrata di Roma a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la nota prot. n. 3998/2024 del 22 ottobre 2024, acquisita in pari data al prot. DGSINFS 19532, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 17 ottobre 2024, delibera prot. n. 236, in merito al requisito "dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare" richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06 avanzata dall'Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba", con sede in Milano, per la sede decentrata di Roma a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso di diploma accademico di cui all'istanza citata;

**RITENUTO** pertanto, di autorizzare l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano all'attivazione presso la sede decentrata di Roma del corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06 a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 è autorizzata



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

ad attivare presso la sede decentrata di Roma il corso di diploma accademico di primo livello in Design – DAPL06;

2. L'ordinamento didattico del citato corso di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "Naba" con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento del corso di studi di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co.4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### **Art. 4**

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 5**

L'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta denominata "NABA", con sede in Milano è tenuta a garantire presso la sede decentrata di Roma il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*IL MINISTRO*

Sen. Anna Maria Bernini